

L'audizione di un/a minorenni con l'interprete

Giustizia a misura di minore: rispetto, non iperprotezione

Una giustizia a misura di minore tratta i bambini con dignità, rispetto, attenzione ed equità. Li ascolta e tiene in seria considerazione le loro opinioni. Giustizia a misura di minore significa incoraggiare un sistema responsabile, saldamente ancorato a una professionalità che tutela la buona amministrazione della giustizia e perciò ispira la fiducia delle parti e degli operatori interessati dai procedimenti.

Le [Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa](#) definiscono la giustizia a misura di minore come un sistema che “deve saper trattare i bambini con dignità, rispetto, attenzione ed equità. Deve essere accessibile, comprensibile e affidabile. Deve essere un sistema che presta ascolto ai minori, tiene in seria considerazione il loro punto di vista e si assicura che siano protetti anche gli interessi di coloro che non possono esprimersi (come i neonati)”. Inoltre una giustizia a misura di minore “tiene conto dell'età del minore, è proporzionata alle sue esigenze e garantisce un'impostazione personalizzata, priva di stigmatizzazioni o etichettature. Offrire una giustizia a misura di minore significa incoraggiare un sistema responsabile, saldamente ancorato a una professionalità che tutela la buona amministrazione della giustizia e perciò ispira la fiducia delle parti e degli operatori interessati dai procedimenti”. Il rispetto del minore non significa solo proteggere i suoi diritti, ma anche garantirne la dignità – perseguendo un approccio proporzionato alle sue esigenze, evitando la vittimizzazione secondaria e gli eccessi di protezione – e non abbandonarlo relegando nelle sue mani l'onere dell'assunzione di decisioni.

I minori devono essere:

- ✓ rispettati;
- ✓ dotati della necessaria assistenza linguistica qualora non parlino la lingua dei procedimenti;
- ✓ informati;
- ✓ assistiti da una persona di fiducia;
- ✓ coinvolti nella scelta dell'interprete/avvocato/psicoterapeuta.

Il diritto all'informazione e all'espressione

I diritti dei bambini all'informazione e alla libertà di espressione sono sanciti in diversi strumenti giuridici internazionali e transnazionali, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Le Direttive dell'Unione Europea che si applicano ai procedimenti penali e che proteggono i diritti dei bambini sono: Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, Direttiva (UE) 2013/48 e Direttiva (UE) 2012/13 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e Direttiva (UE) 2010/64 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo stabilisce che i bambini hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che li riguardi (Articolo 12.1). Affinché questa disposizione trovi attuazione, al minore deve essere data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi (Articolo 12.2). Il Considerando 1 della [Direttiva UE 2016/800](#) recita: “Obiettivo della presente direttiva è stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva e promuovere il loro reinserimento sociale”. Il Considerando 18 stabilisce che: “È opportuno che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive [2012/13 UE](#) e [2013/48 UE](#). La presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione dei minori e del titolare della responsabilità genitoriale, intese a tener conto

delle specifiche esigenze e vulnerabilità del minore”. La [Direttiva UE 2012/13](#) riguarda il diritto all’informazione nei procedimenti penali, mentre la [Direttiva UE 2013/48](#) riguarda il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e il diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. La [Direttiva 2010/64](#) sancisce il diritto all’interpretazione e alla traduzione alle persone indagate o agli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale, diritto che si applica anche ai minori. Per proteggere il diritto all’informazione e alla libertà di espressione dei minori è importante accertare che il minorenne:

- sia consapevole di quanto sta accadendo in ogni fase del procedimento;
- comprenda l’obiettivo del procedimento
- sia consapevole del ruolo di ciascun partecipante nel procedimento;
- possa accedere all’assistenza linguistica di un interprete e abbia la possibilità di scegliere un interprete differente da quello eventualmente già assegnato.

Chi è una persona di fiducia?

Una giustizia a misura di minore dovrebbe permettere a bambini e adolescenti di sentirsi al sicuro. Essere accompagnati da una persona di cui si fidano può metterli a loro agio nel corso di un procedimento. Poiché i minori sono vulnerabili è importante che possano essere assistiti da un avvocato. Il minore non deve mai scambiare l’interprete per la sua persona di fiducia, ma deve piuttosto considerarlo un portavoce imparziale di tutti i partecipanti.

[Le Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore](#) stabiliscono che “i metodi di lavoro a misura di minore dovrebbero consentire ai minori di sentirsi al sicuro. Essere accompagnati da una persona di fiducia può aiutarli a sentirsi più a loro agio nel procedimento”. Inoltre le Linee guida indicano che: “[La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali](#) stabilisce la possibilità per un minore di essere accompagnato dal suo legale rappresentante o da un adulto da egli scelto, il quale, però, deve risultare idoneo. Può essere presa una decisione motivata contraria alla presenza di una determinata persona in qualità di accompagnatore”. Nei procedimenti penali il diritto del minore ad essere assistito è sancito nel Considerando (25) della [Direttiva UE 2016/800](#) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che stabilisce che: “Essendo vulnerabili e non sempre in grado di comprendere e seguire appieno il procedimento penale, i minori dovrebbero essere assistiti da un difensore nelle situazioni previste dalla presente direttiva. In tali situazioni, gli Stati membri dovrebbero predisporre l’assistenza di un difensore per il minore in questione, qualora non vi abbia già provveduto egli stesso o il titolare della responsabilità genitoriale. È opportuno che gli Stati membri forniscano il gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per garantire che il minore riceva effettivamente l’assistenza di un difensore”. **Il minore non deve mai scambiare l’interprete per la sua persona di fiducia**, ma deve piuttosto considerarlo un portavoce imparziale di tutti i partecipanti (Wadensjö 1995). Genitori, parenti, amici e altri minorenni non devono mai svolgere il ruolo di interprete e un’interprete non dovrebbe essere reclutato per un’audizione qualora appartenga alla stessa comunità del minore.

Affinché un minorenne si senta al sicuro nel corso di un procedimento penale è necessario:

- fornire al minore la possibilità di scegliere una persona di fiducia che lo rappresenti;
- creare un’atmosfera di fiducia reciproca.

In altri procedimenti – quali quelli civili e le procedure di asilo – non vi sono regole generali in relazione alla presenza di una persona di fiducia nel corso di un’audizione con un minore. In questo caso la decisione se

avviare l'audizione con il minore da solo, oppure in presenza dei genitori o di una persona di fiducia deve basarsi sui seguenti criteri:

- età del minore;
- disponibilità a partecipare all'audizione;
- situazione familiare;
- appartenenza sociale, religiosa, etnica;
- specifica situazione presente ed esperienza pregressa (ad esempio, se il minore sia stato oggetto di abusi e in caso affermativo da parte di chi).

L'importanza della lingua

I diritti del minore possono essere attuati ed esercitati solamente nella misura in cui può comunicare in una lingua che è in grado di parlare e di comprendere. Per le lingue più rare e per i dialetti, reclutare un interprete può costituire una vera e propria sfida, ma si tratta di uno sforzo necessario per garantire una comunicazione efficace.

Le capacità cognitive e linguistiche del minore si correlano solo in parte con l'età (effettiva o apparente), oltre a variare a seconda del vissuto individuale e del livello di istruzione. I diritti dei bambini hanno compiuto un enorme passo avanti con l'adozione della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989](#). Tuttavia buona parte di questi diritti può essere attuata ed esercitata solamente nella misura in cui il minore possa comunicare in una lingua che è in grado di parlare e di comprendere. Alcuni paesi hanno più di una lingua ufficiale, oltre a diverse lingue minoritarie e/o dialetti che, pur non essendo ufficiali, vengono comunque parlati dalle minoranze etniche. È possibile che il minore non parli una delle lingue ufficiali e nemmeno una lingua parlata da una minoranza. Il minore potrebbe parlare un dialetto e avere una scarsa padronanza di altre lingue. In un tale contesto reclutare un interprete può costituire una vera e propria sfida, ma si tratta di uno sforzo necessario per garantire una comunicazione efficace con il minore. Inoltre la scelta della lingua può comportare anche conseguenze di carattere psicologico (Costa et al. 2015). Ad esempio, permettere al minore di parlare la propria lingua può metterlo a suo agio, consentendogli inoltre di esprimersi al meglio; tuttavia potrebbe anche riportare alla luce esperienze o fatti negativi o traumatici avvenuti in passato. Il ricorso ad una lingua straniera può rappresentare un segnale di autonomia o di responsabilizzazione e può permettere al minorenne di distanziarsi da ricordi dolorosi. D'altra parte, una conoscenza limitata della lingua straniera da parte del minore può influenzare negativamente lo svolgimento dell'audizione. È importante sottolineare la rilevanza della questione linguistica, permettendo al minorenne di scegliere la lingua che preferisce utilizzare durante l'audizione, ma prendendo in considerazione comunque la possibilità di ricorrere all'aiuto di un interprete, pronto eventualmente ad intervenire qualora dovessero emergere problemi linguistici nel corso dell'audizione (Monteoliva 2017; Monteoliva 2020). Prima di avviare l'audizione è inoltre necessario verificare che minorenne e interprete siano in grado di capirsi fra di loro.

Comunicare tramite un interprete

Siete certamente consapevoli di come sia diverso comunicare tramite un interprete rispetto alla comunicazione in una sola lingua. Tuttavia l'interprete non dovrebbe mai essere considerato un ostacolo, quanto piuttosto un mezzo che rende possibile la comunicazione. È importante che questo tema venga discusso durante il briefing.

Senza dubbio siete consapevoli di quanto comunicare tramite un interprete sia diverso rispetto a comunicare in un'unica lingua. Tuttavia l'interprete non dovrebbe mai essere considerato un ostacolo,

quanto piuttosto un mezzo che rende possibile la comunicazione. Se invece l'interprete non agevola la comunicazione, è probabile che non sia un professionista.

Innanzitutto è importante che tutti i presenti concordino la disposizione dei posti a sedere dei partecipanti: tutti devono essere in grado di sentire bene e di avere un buon contatto visivo. Nel caso della lingua dei segni, essere in grado di vedere l'interprete è essenziale per il bambino/adolescente non udente. Inoltre è importante che chi conduce l'audizione crei un rapporto con il bambino. È inoltre necessario essere consapevoli della comunicazione non verbale e agire di conseguenza. Anche per questa ragione tutti i partecipanti devono potersi vedere senza ostacoli. A differenza di una conversazione in un'unica lingua, comunicare attraverso un interprete comporta un'interazione tra più parti; per questa ragione è necessario essere consapevoli che tutti i partecipanti contribuiscono alla costruzione congiunta del significato. L'interprete non è né una macchina, né un'enciclopedia e quindi segnalerà tutte le occasioni in cui la trasmissione del significato di quanto è stato detto è ostacolata da questioni linguistiche (ad esempio linguaggio tecnico, complesso o tabù), aspetti culturali (ad esempio il soggetto non parla, tiene la testa bassa, concezione diversa del tempo, argomenti tabù), oppure linguistici (ad esempio il registro formale o informale). Tutto ciò che permette di conseguire l'obiettivo finale deve essere negoziabile, in particolare la costruzione congiunta del significato, ovvero la comprensione di quanto è stato detto da parte di tutti i presenti. Questo non significa che l'interprete interferisce, quanto piuttosto che partecipa al dialogo, che si trasforma in un dialogo a tre o in una comunicazione tra più parti. In questo contesto è necessaria la metacomunicazione (parlare della comunicazione e di come ottimizzarla), che permette anche di definire con chiarezza i limiti del ruolo dell'interprete.